


CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI NUOVI

Interventi normativi 2020-2021 a confronto

di **Monica Facchetti**



L'articolo 1, commi da 1051 a 1063 della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021) ha introdotto nuovi crediti di imposta sugli investimenti (sia investimenti Industria 4.0 sia ordinari) che si applicano agli acquisti effettuati a partire dal 16 novembre 2020 e, con regole differenziate per i diversi anni, fino al 30 giugno 2023. Le nuove norme vengono in parte a sovrapporsi (investimenti fino al 30 giugno 2021) con le agevolazioni precedenti (commi da 184 a 195 della

legge 160/2019) e i contribuenti dovranno pertanto districarsi tra le diverse disposizioni al fine di sfruttare quella più opportuna.

Qui di seguito il confronto tra la disciplina introdotta dalla Legge 160/2019 e quanto introdotto con la nuova Legge di bilancio 2021 relativamente agli investimenti in beni materiali nuovi.

<p>A chi si rivolge?</p>	<p>CARATTERISTICHE COMUNI ALLA LEGGE DI BILANCIO 2020 E 2021</p> <p>Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio nazionale indipendentemente dalla forma giuridica (ditte individuali, società semplici, snc, sas, srl, spa, sapa etc), dal settore economico di appartenenza e a prescindere dalla tipologia di regime applicato (ordinario, forfettario etc) purchè siano in regola:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con gli adempimenti previsti per la sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore; • con i versamenti previdenziali e assistenziali relativi ai lavoratori dipendenti.
<p>Soggetti esclusi</p>	<p>CARATTERISTICHE COMUNI ALLA LEGGE DI BILANCIO 2020 E 2021</p> <p>Sono escluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal codice della crisi e dell'insolvenza, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; • le imprese che abbiano ricevuto delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, co. 2, del D.Lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa delle persone giuridiche).
<p>Quali beni rientrano?</p>	<p>CARATTERISTICHE COMUNI ALLA LEGGE DI BILANCIO 2020 E 2021</p> <p>Rientrano:</p> <p>1) I beni strumentali NUOVI aventi tecnologie 4.0:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inclusi nell'Allegato "A" alla Legge di Bilancio 2017 e che rispondano a tutti i requisiti previsti. Sinteticamente tutti gli impianti, attrezzature e macchinari, le cui dotazioni variano a seconda della natura del bene, devono essere altamente tecnologici (comprovato da certificazione del produttore), e rispondenti ai vincoli dell'automazione e dell'interconnessione. (*) <p><u>IMPORTANTE: I BENI NON DEVONO ESSERE CEDUTI A TITOLO ONEROSO PER ALMENO DUE ANNI. L'UNICA MODALITA' PREVISTA PER NON PERDERE IL BENEFICIO E' LA SOSTITUZIONE ANCHE NEL BIENNIO DEL BENE CON UN BENE AVENTE SEMPRE CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE.</u></p> <p>2) Beni ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rientrano solo i beni "materiali" (non quelli immateriali) strumentali all'attività esercitata (esclusi i "beni merce" e i materiali di consumo, le autovetture, i fabbricati ed i beni aventi da DM 31/12/88 un'aliquota di ammortamento inferiore al 6,5%).
<p>Quali beni rientrano?</p>	<p>LEGGE DI BILANCIO 2020</p> <p>1) Sono ricompresi i beni strumentali NUOVI aventi tecnologie 4.0:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consegnati/messi in funzione o con data ultimazione lavori (per gli impianti) a decorrere dal 01/01/2020 ed entro il 31/12/2020 (ovvero entro il 30/06/2021 qualora risulti versato un acconto almeno pari al 20% entro il 31/12/2020 e l'ordine risulti accettato dal fornitore). <p>(*) Il beneficio decorre dalla data di avvenuta interconnessione certificata ed è fruibile dall'anno successivo all'avvenuta interconnessione stessa.</p> <p>2) E i Beni ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consegnati/messi in funzione o con data ultimazione lavori (per gli impianti) a decorrere dal 01/01/2020 ed entro il 31/12/2020 (ovvero entro il 30/06/2021 qualora risulti versato un acconto almeno pari al 20% entro il 31/12/2020 e l'ordine risulti accettato dal fornitore).
<p>Quali beni rientrano?</p>	<p>LEGGE DI BILANCIO 2021 (NUOVE REGOLE)</p> <p>1) Sono ricompresi i beni strumentali NUOVI aventi tecnologie 4.0:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consegnati/messi in funzione o con data ultimazione lavori (per gli impianti) a decorrere dal 16/11/2020 ed entro il 31/12/2022 (ovvero entro il 30/06/2023 qualora risulti versato un acconto almeno pari al 20% entro il 31/12/2022 e l'ordine risulti accettato dal fornitore). <p>(*) Il beneficio decorre dalla data di avvenuta interconnessione certificata ed è fruibile dall'anno dell' avvenuta interconnessione stessa.</p> <p>2) E i Beni ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consegnati/messi in funzione o con data ultimazione lavori (per gli impianti) a decorrere dal 16/11/2020 ed entro il 31/12/2022 (ovvero entro il 30/06/2023 qualora risulti versato un acconto almeno pari al 20% entro il 31/12/2022 e l'ordine risulti accettato dal fornitore).

Come funziona?

CARATTERISTICHE COMUNI ALLA LEGGE DI BILANCIO 2020 E 2021

Per poter accedere al credito d'imposta:

1) Per i beni strumentali nuovi a tecnologia 4.0 l'impresa è tenuta a produrre:

- la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa ai sensi del DPR 445/2000 (AUTOCERTIFICAZIONE), per importi inferiori ad € 300.000 o perizia tecnica da parte di un soggetto abilitato, nel caso di investimenti di importo superiore ad € 300.000 attestanti che il bene possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo tra i beni 4.0 e dell'avvenuta interconnessione con il sistema aziendale.
- le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati con il riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 197.
- comunicazione al MISE relativamente alla quale l'Agenzia delle entrate non ha ancora dato alcuna indicazione.

2) Per i beni strumentali ordinari l'impresa è tenuta a produrre:

- le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati con il riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 197.
- comunicazione al MISE relativamente alla quale l'Agenzia delle entrate non ha ancora dato alcuna indicazione.

1) Per i beni strumentali nuovi a tecnologia 4.0 è possibile usufruire del credito d'imposta in 5 anni, in quote di pari importo, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in funzione del bene.

Esempio:

Acquisto impianto nel 2020 da € 100.000 - importo recuperabile € 40.000, in quote da € 8.000 annuali, a partire dal 2021.

2) Per i beni strumentali ordinari è possibile usufruire del credito d'imposta in 5 anni, in quote di pari importo, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in funzione del bene.

Esempio: Acquisto impianto nel 2020 da € 100.000 - importo recuperabile € 6.000, in quote da € 1.200 annuali, a partire dal 2021.

NEWS TELEFISCO 2021: E' possibile il riporto del credito d'imposta agli anni successivi qualora non utilizzato.

In base alla conferma arrivata dall'Agenzia delle Entrate, un contribuente che, ad esempio, effettua un investimento pari a 1.000.000 euro in nuovi beni strumentali, aventi i requisiti di cui all'allegato A della L. 232/2016 nel mese di gennaio 2021, provvedendo anche all'interconnessione del bene con i sistemi aziendali, matura un credito d'imposta del 50% pari a 500.000 euro, utilizzabile in tre quote annuali di pari importo, la prima delle quali (166.666 €) immediatamente utilizzabile.

Qualora il beneficiario utilizzi esclusivamente 90.000 euro per l'annualità in corso (2021) potrà quindi rinviare al periodo successivo l'eccedenza del credito non ancora utilizzata. Cosicché nell'anno successivo potrà integrare la quota di credito relativa al 2022 a cui si sommerà quella residua (166.666 + 46.666 = 213.333 €).

LEGGI DI BILANCIO 2020

LEGGI DI BILANCIO 2021 (NUOVE REGOLE)

1) Per i beni strumentali nuovi a tecnologia 4.0 è possibile usufruire del credito d'imposta in 3 anni, in quote di pari importo, a partire dall'anno di entrata in funzione del bene.

Esempio:

Acquisto impianto nel 2021 da € 90.000 - importo recuperabile € 45.000, in quote da € 15.000 annuali, a partire dal 2021 (se il bene è interconnesso nel medesimo anno).

2) Per i beni strumentali ordinari è possibile usufruire del credito d'imposta in 3 anni, in quote di pari importo, o in un'unica soluzione a partire dall'anno di entrata in funzione del bene.

Esempio:

Acquisto impianto nel 2021 da € 90.000 - importo recuperabile € 9.000, in quote da € 3.000 annuali, a partire dal 2021 o l'importo di € 9.000 nell'anno stesso.

NEWS TELEFISCO 2021: E' possibile il riporto del credito d'imposta agli anni successivi qualora non utilizzato.

Limiti di rilevanza e ammontare del contributo

LEGGE DI BILANCIO 2020

INVESTIMENTI 4.0:

LIMITI

Fino a Euro 2.500.000

CONTRIBUTO

40% del costo di acquisto (o costo sostenuto dal locatore, in caso di locazione finanziaria)

Oltre a Euro 2.500.000 e fino a 10.000.000 20% del costo di acquisto (o costo sostenuto dal locatore, in caso di locazione finanziaria)

Oltre a Euro 10.000.000

Nessuna agevolazione

BENI STRUMENTALI ORDINARI:

Fino a Euro 2.000.000

6% del costo di acquisto (o costo sostenuto dal locatore, in caso di locazione finanziaria)

Oltre a Euro 2.000.000

Nessuna agevolazione

LEGGE DI BILANCIO 2021 (NUOVE REGOLE)

INVESTIMENTI 4.0:

LIMITI

Fino a Euro 2.500.000

CONTRIBUTO 2021/2022

50%/40% del costo di acquisto (o costo sostenuto dal locatore, in caso di locazione finanziaria)

Oltre a Euro 2.500.000 e fino a 10.000.000 30%/20% del costo di acquisto (o costo sostenuto dal locatore, in caso di locazione finanziaria)

Oltre a Euro 10.000.000 e fino a 20.000.000 10% del costo di acquisto (o costo sostenuto dal locatore, in caso di locazione finanziaria)

Oltre a Euro 20.000.000

Nessuna agevolazione

BENI STRUMENTALI ORDINARI:

Fino a Euro 2.000.000

10%/6% del costo di acquisto (o costo sostenuto dal locatore, in caso di locazione finanziaria)

Oltre a Euro 2.000.000

Nessuna agevolazione

Cumulabilità

CARATTERISTICHE COMUNI ALLA LEGGE DI BILANCIO 2020 E 2021

Tale meccanismo, è cumulabile con altre agevolazioni ovviamente rispettando il criterio secondo il quale il vantaggio economico risultante dal cumulo non può mai essere superiore al costo sostenuto per l'investimento. Per quanto attiene la cumulabilità con i PSR è necessario analizzare, anche attraverso un tecnico di fiducia, il bando regionale di riferimento per verificare le regole di cumulabilità presenti nella norma istitutrice del PSR. **La Commissione UE si è espressa precisando che il cumulo non può superare il 40% del valore dell'investimento.** Esempio di Misura cumulabile: Beni Strumentali - Nuova Sabatini (CONTRIBUTO IN C/INTERESSI AD UN TASSO DI INTERESSE CONVENZIONALMENTE ASSUNTO AL 2,75% PER GLI INVESTIMENTI "ORDINARI E DEL 3,575% PER GLI INVESTIMENTI IN BENI INDUSTRIA 4.0)

Dubbi irrisolti

I crediti d'imposta "vecchia" e "nuova" previsione normativa vengono a sovrapporsi. La legge 178/2020 non prevede alcuna regola transitoria nel passaggio tra le due disposizioni.

In assenza di modifiche normative, che peraltro potrebbero essere introdotte, vi dovrebbe essere libertà di scelta tra l'una o l'altra agevolazione per investimenti effettuati tra il **16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2020** e non dovrebbero neppure esservi preclusioni a far rientrare nella nuova e più conveniente agevolazione anche investimenti del primo semestre 2021 per i quali sono state fatte prenotazioni nel corrente anno, ma la questione dovrà essere confermata dalle Entrate.

Ad esempio: si consideri un'impresa che ha effettuato investimenti in beni materiali non-Industria 4.0 pari a 900mila euro tra il 1° gennaio 2020 e il 15 novembre 2020 e che, dal 16 novembre al 31 dicembre 2020, ne ha effettuati altri per 1,8 milioni. L'impresa avrà interesse a far rientrare tutti gli investimenti post 16 novembre nella Legge 178/2020 (primo blocco) con credito del 10% (180 mila) anziché del 6% (108 mila), posto che il plafond 2 milioni è comunque più che capiente. Nella scelta, peraltro, dovrà tenersi conto anche di ulteriori investimenti 2021 (e della coda del primo semestre 2022) per sfruttare al meglio i due plafond. Se dunque nel 2021 si programmano ulteriori investimenti per 800 mila euro (di cui solo 200 mila sfruttabili con il nuovo incentivo), sarà conveniente applicare la legge 160/2019 anche a 600 mila euro di acquisti effettuati nel 2020 dopo il 16 novembre, liberando importi 2021 per il nuovo credito del 10%.